



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 162 del 2010, proposto da:

Francesco Pino, Massimo D'Amore, Antonia Alfino, Stefania Scolaro, Luigi Puliafito, Biagio Cacciola, Francesco Trio, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Gitto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre, 28;

contro

Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Librizzi, con il quale è domiciliato in Catania, presso la Segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Municipale n. 276 del

20.11.2009, con la quale è stata approvata la proposta di deliberazione n. 61 del 20.11.2009 3° Dipartimento Finanze - Tributi - Patrimonio, avente ad oggetto la redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 27.11.2009;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 27.11.2009;

- della deliberazione di Giunta Municipale n. 322 del 10.12.2009;

- del Bando Pubblico per la vendita del bene immobile di proprietà del Comune di Milazzo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milazzo;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/02/2010 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, a prescindere dai dedotti profili di inammissibilità del gravame, che verranno esaminati funditus in sede di esame nel merito della controversia in oggetto, non sussiste allo stato il danno attuale, grave ed irreparabile, posto che con delibera n.649 del 28/1/2010, prodotta agli atti di causa, è stata sospesa la contestata procedura di alienazione incardinata con gli atti impugnati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione terza interna, rigetta la domanda cautelare qui all'esame.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 03/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:

- Calogero Ferlisi, Presidente
- Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
- Maria Stella Boscarino, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE